



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**Responsabile della Prevenzione e Corruzione**

*Dott. Tommaso Campagna*

**Area Trasparenza, anticorruzione e formazione**

*Dott.ssa Raffaella Mazzamurro*

**Servizio Trasparenza e Anticorruzione**

*Dott.ssa Alba Mazzardo*

**Ai Referenti per la prevenzione della  
corruzione e trasparenza**

**e p.c. Al Direttore Generale  
Loro Sedi**

**Oggetto: Aggiornamento divieto di pantouflage – linee guida Anac**

Gentilissime e gentilissimi,

vi informo che l'ANAC ha emanato le Linee Guida n. 1 in tema di divieto di pantouflage di cui all'art. 53 comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, giusta delibera n. 493 del 25 settembre 2024, fornendo alle pubbliche amministrazioni gli indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage, al fine di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage.

Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Dati i dubbi interpretativi e le criticità di diversa natura della norma, con le linee guida il legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri e l'esercizio di un potere regolatorio - [Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001](#) - ricavabili da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012.

Al paragrafo 1 delle linee guida, infatti, si enuncia che *“Il Giudice amministrativo ha chiarito che, sebbene l'art. 53, co 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 “non individui espressamente l'autorità competente a garantire l'esecuzione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma stessa ( ...)una volta accertata l'effettiva violazione non può fondatamente dubitarsi che tale potere spetti all'ANAC”.*

In sintesi, le linee guida chiariscono:

**- a quali dipendenti pubblici si applica il divieto di pantouflage**

Con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001:

- ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo;
- ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 ovvero:
  - gli incarichi amministrativi di vertice;
  - gli incarichi dirigenziali interni;
  - gli incarichi dirigenziali esterni.

Il divieto si applica anche a coloro che svolgono un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico, definizioni quest'ultime rinvenienti dall'art. 1, co 2, rispettivamente lett. b) e c) del d.lgs n. 39/2013 e ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione e gli enti sopra citati stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

**- quando si applica il divieto di pantouflage**

Il divieto di pantouflage presuppone che “un dipendente pubblico”, inteso in senso ampio, svolga, una volta cessato dal servizio, la propria attività lavorativa o professionale presso un soggetto privato nei cui confronti abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali.



- **quali sono i poteri autoritativi e negoziali**

Il potere autoritativo e negoziale in una pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Tra queste situazioni può ricomprendersi la conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi o la realizzazione di lavori per la PA e l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

- **la nozione di attività lavorativa o professionale**

Il divieto di pantouflage implica che il "dipendente pubblico", alla cessazione dal servizio, svolga "attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione". Il divieto concerne:

- rapporti di lavoro subordinato – necessariamente di carattere oneroso (a tempo determinato o indeterminato, ivi compresi gli incarichi dirigenziali);
- incarichi per ricoprire determinate posizioni nell'ente privato in destinazione.

Il divieto di pantouflage trova applicazione alle attività professionali sia svolte a titolo oneroso che a titolo gratuito.

- **le sanzioni previste per il pantouflage**

Conseguenze dirette dell'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di pantouflage sono:

- la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del divieto;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni da parte dei soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, per i successivi tre anni successivi al conferimento dell'incarico;
- il divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

In altri termini, è previsto un periodo di raffreddamento la cui durata è stata valutata idonea e sufficiente a ridurre il rischio di comportamenti non imparziali del dipendente.

**Si invitano i destinatari di tale comunicazione a prestare molta attenzione all'applicazione del divieto di pantouflage e di consegnare i relativi moduli solo ed esclusivamente a quei dipendenti che abbiano esercitato, in costanza di rapporto di lavoro con la nostra Amministrazione, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati.**

Il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza  
Dott. Tommaso Campagna